

Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo)

VARIANTE N. 48 PARZIALE XXXVIII AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 56/1977 - APPROVAZIONE E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.

PREMESSO che:

- l'intero territorio comunale è urbanisticamente regolamentato dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale e dalle relative norme di attuazione approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.9-4901 del 28 dicembre 2001;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'approvazione di una variante normativa ai sensi dell'art.17 commi 5 e 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
- con la Variante n.48 Parziale XXXVIII al P.R.G.C. viene proposto nello specifico di modificare l'art.35 punto C) lett. g) delle norme tecniche di attuazione al P.R.G.C vigente con la seguente nuova formulazione "*g) deve essere garantita l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua mediante interventi di manutenzione e pulizia degli alvei da attuarsi anche mediante opere di riassetto idraulico .L'eventuale spostamento autorizzato di tratti di canale comporta il conseguente spostamento planimetrico della relativa fascia di rispetto. In riferimento agli interventi di cui alla predetta lettera d) e più in generale a quanto ammissibile nelle zone potenzialmente pericolose (classe III) si richiama quanto più dettagliatamente stabilito al punto 6.2 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n.7 LAP. Nelle aree di trasformazione urbanistico-edilizia nonché nelle altre aree il P.R.G.C. Individua le aree inedificabili per motivi geologico-tecnico riportandole nella relazione geologico-tecnica.*"
- in data 31/07/2018 si è riunita la Commissione Urbanistica che ha espresso parere favorevole in relazione a suddetta modifica normativa;

RICHIAMATA la D.G.C. n.101 del 07/08/2018 con la quale è stato adottato il documento tecnico per la fase di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica preventiva per la Variante 48 di cui in oggetto;

DATO che ai fini della verifica di cui sopra, in data 10/08/2018, prot.n.11646 sono stati richiesti i pareri ambientali agli enti competenti di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo A.S.L. CN1 ed ARPA Piemonte;

VISTA la nota prot.n.22078 del 20/08/2018 con la quale la Regione Piemonte riferisce che il Settore Copianificazione urbanistica area sud ovest non formula direttamente tali valutazioni ambientali, specificando a titolo collaborativo, che la procedura seguita pare in contrasto con quanto stabilito dall'art.17, c.5, lettera g) della L.R. 56/77;

VISTA la nota prot.n.73822 del 22/08/2018 con la quale l'ARPA ritiene che tale previsione non abbia particolari effetti ambientali da assoggettare la variante a Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la nota pervenuta in data 05/09/2018l ns. prot.n.12528 con la quale l'A.S.L. CN1, per quanto di competenza, non si evidenziano problematiche ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S.;

VISTA la nota pervenuta in data 05/09/2018, ns. prot.n.12532, della Provincia di Cuneo con la quale vengono espressi i pareri dei singoli settori interessati, e precisamente:

Settore Viabilità = non si ritiene di dover esprimere considerazioni in merito;

Ufficio Protezione Civile = Compatibilità con il Piano Provinciale e Comunale di Protezione Civile, con opportune indicazioni;

Ufficio Pianificazione = richiamando la comunicazione della Regione Piemonte (sopra indicata) osserva che la procedura seguita per la variante pare non soddisfare la condizione prevista dall'art.17, c.5, lett.g) che non consente alla Variante Parziale di modificare “*la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente*”;

Ufficio Controllo Emissioni ed Energia – *esclusione dalla procedura di V.A.S.*;

Ufficio Acque = non necessita della successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica, pur richiedendo la compatibilità con la normativa vigente;

VISTO il provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica emesso in data 15/10/2018, prot.n.14625 dall'Organo Tecnico Comunale;

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica, a fronte di quanto riportato nelle note della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo ha ritenuto di approfondire la problematica riguardante la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico, fornendo una propria relazione tecnica ove cita, tra l'altro, quanto segue:

“La proposta di variante non varia la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente in quanto la sua applicazione non modifica la carta di sintesi e tanto meno la cartografia geomorfologica e dei dissesti (perché non è applicabile in tali casi). La variante è esclusivamente di tipo normativo e strettamente limitata a quei corsi d'acqua che **NON SONO INTERESSATI DA DISSESTI ATTIVI O DA QUALSIASI TIPO DI CRITICITÀ DI TIPO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO** tale da imporre il loro inserimento nella carta geomorfologica e dei dissesti. È applicabile esclusivamente ai corsi d'acqua che, pur non comparando nella carta geomorfologica e dei dissesti, risultano dotati nella carta di sintesi, di una fascia determinata con il criterio geometrico sopra richiamato, così come previsto dall'art.96 lett. f del R.D. 25 luglio 1904, n.523 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse Categorie per tutelare i corsi d'acqua, argini ed elementi ripariali. Al punto f), infatti, si legge della distanza che non deve essere mai «*minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi*». La norma, anche in base a quanto confermato dalla Cass. Civ. SS.UU. n.17784 del 30 luglio 2009, ha lo scopo di mantenere libero il deflusso delle acque scorrenti; in tutti questi casi il P.R.G. comunale, sulla base della carta di sintesi, impone fasce di rispetto entro le quali non è possibile edificare. Il vincolo in questione è efficace e cogente anche nel caso in cui il corso d'acqua sia stato coperto (Tribunale superiore delle acque pubbliche, n.30/1990).”;

DATO atto che, a seguito delle precisazioni formulate dal Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica nella Relazione sopra citata, la modifica normativa viene ulteriormente esplicitata come segue:

g) deve essere garantita l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua mediante interventi di manutenzione e pulizia degli alvei da attuarsi anche mediante opere di riassetto idraulico. Ove tecnicamente possibile, tali opere dovranno prevedere il ripristino a cielo aperto dei corsi d'acqua intubati. È ammesso lo spostamento di tratti di canali artificiali in tutto il territorio comunale, con l'esclusione dei corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933 (Comba Traversera, Rio Infernotto, Torrente Grana, Rio Secco, Torrente Luserna, Rio della Ressia, Rio di Pian Frolero, Rio Marrone e Comba Mora), di tutti i corsi d'acqua demaniali e di tutti i canali interessati da processi di dissesto attivo. Lo spostamento è possibile solo per i canali che nella carta geomorfologica e dei dissesti appaiono privi di qualsiasi condizionamento (processi di dissesto di carattere lineare e/o areale) e la cui fascia di rispetto sia stata determinata, nella carta di sintesi, con criterio geometrico. Lo spostamento è ammesso fatti salvi i diritti di terzi e previo assenso della Giunta Comunale; ~~essa~~ comporta lo spostamento delle relative fasce di rispetto

Nell'area del bacino estrattivo della cosiddetta "Pietra di Luserna" l'eventuale spostamento è valutato in sede di conferenza dei servizi.

Lo spostamento è possibile solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1 - che il nuovo tratto di canale sia dimensionato e progettato secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti e sulla base di approfondite verifiche idrauliche condotte secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

2 - che lo spostamento sia compatibile con:

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

3 - che non interferisca con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;

4 - che non vi sia la possibilità di costruire captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art.2, c.6, L.R.30 aprile 1996 n.2 s.m.i.;

5 - che non vi siano interferenze con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;

6 - che l'approvazione della variante di destinazione d'uso del suolo a seguito dello spostamento del canale non determini l'attribuzione di una dotazione idrica e che pertanto, non possa essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che non sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione;

7 - che lo spostamento non determini la creazione di aree ad elevata pericolosità in prossimità delle infrastrutture di tipo strategico (viabilità, scuole, servizi pubblici in genere), degli edifici residenziali esistenti e di nuova possibile edificazione, delle attività produttive esistenti e di nuova edificazione;

8 - che lo spostamento risulti coerente sia con il piano provinciale di protezione civile, sia con la valutazione degli scenari di rischio che gravano sul territorio, elaborata all'interno del piano comunale di protezione civile, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale (L.225/1992; D.lgs 112/1998; L.R. 44/2000; L.R. 07/2003 e relativi regolamenti);

9 - che sia acquisito il parere ARPA per la valutazione degli impatti derivanti dallo spostamento dei canali nel caso di presenza di fasce arboree e arbustive con funzione di corridoi ecologici.

10 - che sia acquisito il parere del Consorzio Irriguo che gestisce il canale, se regolarmente costituito.

11 - che sia prodotto un rilievo asseverato della situazione in atto.

Contestualmente all'istanza per richiedere lo spostamento dovrà essere prodotta la modifica alle tavole di P.R.G.C. interessate alla variazione, in modo che il comune possa aggiornare la propria cartografia di P.R.G.C. ai sensi e per gli effetti del punto h), del c.12 dell'art.17 della L.R.56/77 s.m.i.

RILEVATO che la Variante in esame, per quanto riportato nella Relazione Tecnica sopra richiamata, è da considerare Parziale perché rispetta i parametri di cui all'art.17, c.5, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

DATO atto che la modifica normativa sopra riportata rispecchia gli intendimenti dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che in data 29/11/2018 è stata approvata la D.C.C. n.2 di adozione della Variante Urbanistica in oggetto e che la stessa è stata trasmessa alla Provincia per il relativo parere di competenza in data 10/12/2018 prot.n.17100;

CONSIDERATO che come previsto dalla L.R. n.56/77 e s.m.i., la presente variante è stata pubblicata sul sito informatico del Comune di Bagnolo Piemonte per 30 giorni consecutivi a partire dal 13/12/2018, con la possibilità dal 15° al 30° giorno di pubblicazione di presentare delle osservazioni;

DATO atto che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, termine entro il quale chiunque ne avesse avuto interesse poteva presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, non sono pervenute alcune osservazioni;

VISTA la comunicazione di avvio di procedimento della Provincia di Cuneo trasmessa a questo Ente in data 17/12/2018 ns. prot n.17370;

VISTA la nota ns. prot.n.17521 del 19/12/2018, con cui la Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio – Ufficio Pianificazione, solleva alcune eccezioni circa la variante in esame, sospendendo, pertanto, i termini di cui alla L. n. 241/90 e s.m.i;

RILEVATO che in data 10/01/2019, prot.n.486, sono state trasmesse alla Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio – Ufficio Pianificazione, le precisazioni e correzioni necessarie al fine di dare conto alla nota precedentemente inviata dalla Provincia stessa;

VISTA la nota pervenuta in data 15/01/2019, al prot.n.731, con la quale la Provincia, nel prendere atto delle integrazioni e chiarimenti forniti, riavvia i termini determinando, quindi, la data di scadenza degli stessi per la pronuncia da parte della Provincia per il 17/02/2019;

DATO ATTO della Determina Dirigenziale n. 120 del 22/01/2019, a firma del Dirigente del settore Pianificazione della Provincia di Cuneo, ricevuta al prot. 1200 del 23/01/2019, con la quale è stato espresso parere di compatibilità alla Variante di cui trattasi;

VISTO l'art.42 del T.U. n.267 del 18/08/2000, in ordine alla competenza deliberante del presente Consesso;

VISTO l'art.17, c.7, della L.R. n.56/77 e s.m.i., in cui viene indicato il Consiglio Comunale quale organo deliberante cui assumere il presente atto;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'approvazione della Variante 48, parziale XXXVIII in parola;

INTERVIENE il Sindaco, esponendo le prospettive di maggiore occupazione innescate dalla Variante in approvazione, che consente l'ampliamento d'insediamenti produttivi e prosegue la relazione l'Assessore Massimo TURAGLIO.

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, c.1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art.147 bis, 1° c., del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Competente Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia;

CON voti unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano,

- D E L I B E R A -

- 1) Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare la Variante n.48, parziale XXXVIII, a firma della Geom. Roberta Tomassini in qualità di Responsabile del Servizio Edilizia ed Urbanistica dell'Ing. Alex Davico in qualità di Responsabile del Settore Cave, composta dai seguenti elaborati:

- * Relazione illustrativa;
- * Estratto N.T.A. dell'art. 35 aggiornato;

3) Di dare atto che la presente variante diviene efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

4) Di trasmettere la presente deliberazione, entro 10 giorni dalla sua adozione, alla Provincia di Cuneo e alla Regione Piemonte.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza dall'adozione dei provvedimenti conseguenziali, la presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art.134, c.4, del D.lgs. 18/08/2000, n.267, immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione resa in forma palese per alzata di mano.

(omissis)